



## COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

Provincia di Modena

Settore III "Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo"

# REGOLAMENTO del GRUPPO COMUNALE di VOLONTARIATO di PROTEZIONE CIVILE



---

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 dell'8.10.2015

---



Ottobre 2015



---

## INDICE

ART. 1 - PREMESSA .....	pag. 4
ART. 2 - COSTITUZIONE, FINALITA' E SEDE .....	
ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE .....	
ART. 4 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	pag. 5
ART. 5 - MODALITA' ORGANIZZATIVE ED ATTIVAZIONE.....	pag. 6
ART. 6 - SQUADRE SPECIALIZZATE.....	pag. 7
ART. 7 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO .....	
ART. 8 - EQUIPAGGIAMENTO .....	
ART. 9 - DIRITTI DEI VOLONTARI .....	pag. 8
ART. 10 - DOVERI DEI VOLONTARI .....	
ART. 11 - ELENCHI .....	
ART. 12 - GARANZIE A TUTELA DEL VOLONTARIO .....	pag. 9
ART. 13 - CONTRIBUTI E RIMBORSI PER IL GRUPPO ISCRITTO ALL'ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO .....	
ART. 14 - ASPETTI FINANZIARI .....	
ART. 15 - GARANTI ED ACCETTAZIONE .....	pag. 10
ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO .....	
ART. 17 - ABROGAZIONE .....	pag. 11
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE .....	

## **ART. 1 - PREMESSA**

- 1) L'amministrazione comunale, riconoscendo l'importanza fondamentale del volontariato nell'attività di protezione civile come espressione di solidarietà concreta, intende promuoverne lo sviluppo.
- 2) Fra gli obiettivi prioritari dell'amministrazione, vi è pertanto la formazione di volontari organizzati ed operativi, che possano essere di servizio alla collettività, migliorando l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile in ambito prevalentemente locale.

## **ART. 2 - COSTITUZIONE, FINALITÀ E SEDE**

- 1) La finalità del presente regolamento, è consentire la costituzione e disciplinare l'azione di cittadini, che in modo volontario e gratuito decidono di riunirsi in un gruppo istituzionalizzato, per collaborare personalmente alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di eventi calamitosi, unitamente alle componenti (amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni e comunità montane, altri enti pubblici, istituti e gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata) di cui all'art. 6 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.
- 2) Tale organizzazione di cittadini, che viene denominata "*Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di San Cesario sul Panaro*", d'ora innanzi per brevità "*Gruppo*", non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue il fine della solidarietà a tutela della popolazione, negli eventi calamitosi naturali o connessi con le attività umane.
- 3) Il "*Gruppo*" ha sede legale ed operativa nel Comune di San Cesario sul Panaro, presso la sede municipale sita in Piazza Roma n. 2.
- 4) Il "*Gruppo*" può essere sciolto dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Consiglio comunale.

## **ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE**

- 1) L'amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare l'adesione al "*Gruppo*" di cittadini maggiorenni, desiderosi di svolgere l'attività di volontariato, a vantaggio prioritariamente, della comunità locale.
- 2) Può aderire, previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale, anche chi abbia superato il sedicesimo anno di età. Tale volontario potrà essere impiegato esclusivamente in attività di formazione teorica, in manifestazioni dimostrative e nell'ambito dell'attività amministrativa del "*Gruppo*".
- 3) Possono aderire al "*Gruppo*" anche gli iscritti ad altre organizzazioni di volontariato, senza che abbiano l'obbligo di cancellarsi dalle medesime, purchè dichiarino di prestare attività operativa in materia di Protezione Civile esclusivamente per il "*Gruppo*".
- 4) L'ammissione al "*Gruppo*" è subordinata alla presentazione all'Ufficio Protezione civile comunale, di apposita domanda in conformità al modello a) allegato al presente regolamento, e all'accettazione ufficiale della stessa da parte del Sindaco.
- 5) Alla domanda devono essere allegati i documenti in essa richiesti, fra cui il certificato medico attestante il possesso di condizioni psicofisiche idonee all'espletamento del servizio di protezione civile.
- 6) I volontari ammessi, indipendentemente dalla loro qualifica, saranno muniti di tesserino di riconoscimento, che ne certifichi le generalità, la qualifica o eventuale specializzazione ed ogni altra informazione ritenuta utile, in conformità al modello b) allegato al presente regolamento. Il tesserino dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario ed ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal "*Gruppo*" e regolarmente autorizzate.

- 7) Il volontario può cessare di appartenere al “Gruppo” o per propria richiesta comunicata per iscritto al Consiglio o per violazione degli obblighi di cui al presente regolamento.
- 8) L’esclusione temporanea o definitiva di un volontario dall’organizzazione, viene proposta verbalmente dal Consiglio al Sindaco, che comunica all’interessato il provvedimento, motivando la propria decisione.

#### ART. 4 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- 1) Gli organi del “Gruppo”:
  - Il Sindaco
  - Il Coordinatore
  - Il Vice-Coordinatore
  - Il segretario
  - Il Consiglio
  - L’Assemblea
- 2) Il **Sindaco** in veste di rappresentante legale è il responsabile unico del “Gruppo” e ne dispone l’impiego garantendone la continuità amministrativa ed operativa.
- 3) Per il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l’iscrizione alla sezione provinciale di Modena dell’Elenco regionale del volontariato di Protezione Civile, il Sindaco attesta, nei modi e nei termini della Delibera di Giunta Regionale 2 agosto 2013 n. 1071, l’effettuazione del controllo sanitario per i volontari del “Gruppo”.
- 4) Fra i componenti del “Gruppo”, in base a criteri quali la competenza, la professionalità, la continuità e l’esperienza operativa, il Sindaco può nominare direttamente un Coordinatore con compiti di raccordo tra l’Amministrazione comunale ed il “Gruppo” stesso. In alternativa il Sindaco può nominare un Coordinatore, accogliendo il nominativo proposto dall’Assemblea dei volontari.
- 5) Con provvedimento motivato ed a suo insindacabile giudizio, il Sindaco ha facoltà di revocare la nomina del Coordinatore, nonché lo scioglimento del Consiglio del “Gruppo”.
- 6) Con proprio atto, sentito il parere del Responsabile dell’Ufficio Protezione civile comunale (e quando costituito il “Gruppo”, del Coordinatore), il Sindaco dispone l’ammissione al “Gruppo” dei richiedenti che possiedono i dovuti requisiti.
- 7) Il Sindaco, sentito il parere del Consiglio del “Gruppo”, con proprio atto dispone la sospensione o l’espulsione di volontari dal “Gruppo”.
- 8) Il **Coordinatore** del “Gruppo” rimane in carica per il mandato del Sindaco e può essere rinnovato al cambio della legislatura.
- 9) Il Coordinatore può coadiuvare il Sindaco nelle attività secondo la normativa vigente, ed ha la responsabilità operativa del “Gruppo” durante tutte le sue attività.
- 10) Il Coordinatore svolge i seguenti compiti:
  - porta a conoscenza del “Gruppo” le disposizioni del Sindaco o del Responsabile di Protezione civile comunale e fa da portavoce dei volontari;
  - convoca il Consiglio;
  - favorisce e sovrintende l’informazione, la formazione e l’addestramento dei volontari, nonché la costituzione di squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
  - promuove, di concerto con il Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile, la predisposizione di addestramenti ed esercitazioni, anche in collaborazione con altri comuni e/o con la Provincia e la Consulta provinciale;
  - individua le mansioni che possono essere assegnate ai singoli volontari a seconda dell’esperienza e della possibilità di ciascuno di essi;
  - assicura la partecipazione del “Gruppo” alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza);

- dirige operativamente il “Gruppo”, in caso di interventi, secondo gli indirizzi del Sindaco;
  - gestisce eventuali turni di reperibilità, indicando, in caso di esercitazioni o per interventi di prevenzione o in caso di emergenze, i tempi di mobilitazione;
  - cura l’istruttoria per l’iscrizione del “Gruppo” all’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e i successivi aggiornamenti;
- 11) Il **Vice-Coordinatore** è nominato dal Coordinatore (ovvero può essere quest’ultimo a svolgerne le funzioni), allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura. Per tale ruolo è facoltà del Coordinatore designare più di un volontario.
- 12) Il **Segretario** è nominato dal Coordinatore ma può essere egli stesso, ed ha la responsabilità di:
- tenere aggiornati l’elenco e le schede degli iscritti;
  - aggiornare gli elenchi di materiali e mezzi disponibili;
  - registrare in apposito registro di carico e scarico, tutto l’equipaggiamento in dotazione al “Gruppo” che viene consegnato ai volontari e da essi restituito al Segretario;
  - redigere i verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea e di ogni altro incontro in cui ciò è ritenuto utile, a discrezione del Coordinatore, che provvede a sottoscriverli;
  - conservare copia di tutta la documentazione riguardante l’attività del “Gruppo” (ad eccezione dei contratti di assicurazione obbligatoria).
- 13) Il **Consiglio** è costituito da:
- il Sindaco
  - il Coordinatore
  - il Segretario, che non ha diritto di voto tranne che nelle adunanze dell’Assemblea
  - due membri nominati dal Sindaco tra i volontari
  - tre membri nominati dall’Assemblea
- 14) Il Consiglio viene convocato almeno una volta all’anno in forma ordinaria, e in forma straordinaria ogni qualvolta il Sindaco o il Coordinatore ne ravvisino l’opportunità o la necessità.
- 15) Ogni volontario del Consiglio, ha diritto di esprimere un voto, e può farsi rappresentare da un altro iscritto con delega scritta. Ogni componente non può ricevere più di due deleghe.
- 16) Le sedute deliberative del Consiglio sono valide se avvengono in presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 17) I verbali di ogni adunanza, redatti dal Segretario e sottoscritti dal Coordinatore, sono conservati agli atti del “Gruppo”.
- 18) Al Consiglio compete:
- verificare periodicamente il funzionamento del “Gruppo”;
  - il controllo annuale degli iscritti al “Gruppo” in merito al possesso dei requisiti necessari per la conservazione dell’iscrizione all’organizzazione stessa;
  - proporre al Sindaco la sospensione o l’espulsione di un volontario per violazione degli obblighi del presente regolamento;
  - divulgare alla cittadinanza l’attività del “Gruppo”.
- 19) L’**Assemblea** è costituita da tutti i volontari ed è riunita ogni due anni in via ordinaria dal Sindaco per rieleggere i rappresentanti del Consiglio e, in via straordinaria, dal Coordinatore per esigenze di carattere eccezionale.

#### **ART. 5 - MODALITA’ ORGANIZZATIVE ED ATTIVAZIONE**

- 1) Il “Gruppo” viene attivato sul territorio del Comune di San Cesario ed autorizzato all’utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione, secondo le modalità e competenze previste dal Piano di Emergenza Comunale (PEC), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 26 luglio 2005 e come successivamente modificato.

- 2) Al di fuori dell'ambito comunale, il "*Gruppo*" per essere impiegato, deve essere iscritto alla sezione provinciale di Modena dell'Elenco regionale del volontariato di protezione Civile e far parte della Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile.
- 3) Al verificarsi di emergenze sul territorio comunale, provinciale, regionale o nazionale, in relazione a quanto previsto nel PEC, il "*Gruppo*" deve rispondere:
  - al Sindaco, quando l'emergenza si verifica sul territorio comunale;
  - alla Consulta, quando l'emergenza si verifica sul territorio provinciale o al di fuori dello stesso.
- 4) Sulla base dell'art. 2.2 comma c) delle "Modalità per la gestione dell'Elenco regionale del Volontariato di Protezione Civile" approvato con DGR 1071/2013, ciascun volontario ancorchè iscritto a più associazioni di volontariato dovrà comunicare formalmente l'associazione di riferimento per la partecipazione alle attività di protezione civile.

#### **ART. 6 - SQUADRE SPECIALIZZATE**

- 1) All'interno del "*Gruppo*" possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai rischi presenti sul territorio comunale. Ogni squadra individua un caposquadra che risponde al Coordinatore.

#### **ART. 7 – FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO**

- 1) I nuovi iscritti sono definiti **volontari di supporto**, e in attesa di frequentare il corso base di protezione civile organizzato nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione Emilia Romagna, possono svolgere solo compiti di informazione o amministrativi.
- 2) I volontari ammessi, per acquisire la qualifica di **volontari operativi**, e potere essere impiegati in tutte le attività di protezione civile, devono ottenere l'attestato di partecipazione al corso di cui sopra, oppure dimostrare di esserne già in possesso.
- 3) I Volontari possono essere formati dalla Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione civile, dalla Provincia di Modena, dalla Croce Rossa Italiana, da organizzazioni di volontariato provinciali ed addestrati a cura della Regione Emilia-Romagna, della Prefettura di Modena, della Provincia di Modena e del Comune di San Cesario sul Panaro, tramite tecnici appartenenti a detti Enti o ad altri Organismi facenti parte del Servizio Nazionale della Protezione Civile e dei servizi preposti alla tutela del territorio.
- 4) La partecipazione al corso di formazione di base, nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione Emilia Romagna, è obbligatorio per ottenere la qualifica di volontario operativo. Ulteriori attività di formazione e addestramento sono obbligatorie per mantenere l'operatività all'interno del "*Gruppo*" e sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo.

#### **ART. 8 - EQUIPAGGIAMENTO**

- 1) L'equipaggiamento (vestiario, dispositivi di protezione individuale, dotazioni tecniche) sarà fornito direttamente dall'Amministrazione comunale a ciascun volontario, tramite apposito verbale di consegna e preferibilmente con la forma del comodato d'uso.
- 2) I suddetti beni saranno inseriti nell'inventario del comune, divenendo parte del patrimonio dello stesso.
- 3) L'uso delle dotazioni tecniche di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o addestramenti, dovrà essere preventivamente concordato fra il Coordinatore ed il Responsabile dell'Ufficio protezione civile comunale.
- 4) Il volontario può utilizzare un proprio equipaggiamento, purchè autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio protezione civile comunale

## **ART. 9 - DIRITTI DEI VOLONTARI**

- 1) Ogni volontario ha diritto a:
  - partecipare a tutte le attività promosse dal “Gruppo”
  - proporre al Coordinatore tutte le iniziative ritenute utili al miglioramento del servizio
  - partecipare al Consiglio con diritto di parola e di voto
  - godere della copertura assicurativa di cui all’art. 12 del presente regolamento
  - usufruire, a condizione che il “Gruppo” sia iscritto all’Elenco regionale del volontariato di protezione civile, dei benefici di cui all’art. 9 del DPR 194/2001 così come specificati nell’art. 12 del presente regolamento
- 2) Il volontario, nell’espletamento dell’attività d’istituto, in addestramento o in operazione, potrà rifiutarsi di eseguire azioni, interventi o lavori che siano manifestamente pericolosi o al cui espletamento non si ritenga adeguatamente preparato in base al proprio livello d’addestramento.
- 3) L’eventuale manifestazione del rifiuto non potrà in alcun modo influenzare la propria appartenenza futura al “Gruppo”, salvo i limiti imposti dalla violazione delle leggi penali e dell’omissione di soccorso.

## **ART. 10 - DOVERI DEI VOLONTARI**

- 1) Per la tutela del valore etico e morale dell’organizzazione e per l’efficacia della sua opera, gli aderenti al “Gruppo” nelle vesti di volontari di protezione civile, si impegnano a:
  - produrre ogni anno il certificato medico ed a comunicare tempestivamente al Coordinatore del “Gruppo”, ogni variazione del loro stato di salute che potrebbe inficiarne l’idoneità al servizio;
  - adeguarsi alle norme sulla protezione civile ed in particolare osservare i principi del presente regolamento;
  - non svolgere alcuna azione contrastante o lesiva delle finalità e degli scopi istituzionali, né a sostituirsi agli organi preposti alla direzione e coordinamento degli interventi;
  - partecipare liberamente alle attività di protezione civile con lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e correttezza nei confronti degli altri volontari e di chi si aiuta;
  - attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal Coordinatore, in accordo con il Responsabile dell’Ufficio Protezione civile comunale, in merito agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative, all’organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo espletamento;
  - partecipare con impegno e nei limiti delle proprie possibilità alle attività formative (corso base per diventare volontario operativo a tutti gli effetti, corsi specialistici) e di addestramento che sono promosse dal Consiglio,
  - espletare il servizio con regolarità e diligenza;
  - rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché a rendersi disponibili all’impiego in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza;
  - svolgere il servizio in forma del tutto gratuita e a non accettare alcun tipo di remunerazione o compenso per l’attività prestata, salvo quanto previsto dall’art. 12;
  - non divulgare fatti e circostanze, lesivi della riservatezza dei soggetti incontrati durante lo svolgimento del servizio;
  - restituire tempestivamente l’equipaggiamento ricevuto al Coordinatore o al Responsabile dell’Ufficio Protezione civile comunale, dal momento in cui cessa l’appartenenza al “Gruppo”.

## **ART. 11 - ELENCHI**

- 1) Il Coordinatore del “Gruppo” o il Segretario predispone e aggiorna i seguenti dati, in uno o più elenchi:
  - nominativi dei volontari iscritti solo al gruppo comunale;
  - nominativi dei volontari disponibili per emergenze al di fuori del territorio comunale;



- disponibilità di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione comunale in uso al "Gruppo".

#### **ART. 12 - GARANZIE A TUTELA DEL VOLONTARIO**

- 1) Ai sensi dell'art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266, al volontario viene data debita copertura assicurativa, mediante polizza stipulata dall'Amministrazione comunale (con oneri a proprio carico), contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 2) Nel rispetto dell'art. 9 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 e dell'art. 8 del Regolamento Regionale in materia di volontariato di Protezione Civile n. 1 del 25 novembre 2010, solo ai volontari il cui Gruppo è iscritto nell'Elenco regionale del volontariato, sono garantiti, limitatamente al periodo di impiego in attività di addestramento e simulazione d'emergenza o nell'ambito di operazioni di emergenza debitamente autorizzate da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:
  - mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato, previo accordo col proprio datore di lavoro;
  - mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro.
- 3) Al datore che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti che ha versato al lavoratore.
- 4) Qualora si tratti di un lavoratore autonomo, il rimborso della somma sarà equivalente al mancato guadagno giornaliero, entro i limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 13 - CONTRIBUTI E RIMBORSI PER IL GRUPPO ISCRITTO ALL'ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO**

- 1) Solo al gruppo iscritto all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, può essere concesso dall'Agenzia regionale, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, un contributo per le seguenti finalità:
  - potenziamento delle attrezzature e dei mezzi rispetto a quelli di cui dispone l'organizzazione;
  - miglioramento della preparazione tecnica mediante formazione ed addestramento;
  - formazione dei cittadini tramite attività di divulgazione di una cultura di protezione civile,ed ai sensi dell'art. 18 della L.R. 7 febbraio 2005 n. 1, un eventuale contributo per la manutenzione e le spese di gestione di mezzi ed attrezzature in dotazione o in uso.
- 2) A condizione di essere iscritto all'elenco di cui sopra ed ai sensi dell'art. 10 del decreto succitato, al "Gruppo" può essere concesso un rimborso per le spese sostenute nelle attività di formazione teorico-pratica, simulazione, emergenza e soccorso:
  - relative ai viaggi in ferrovia o nave e per il consumo di carburante dei mezzi utilizzati;
  - per il reintegro di attrezzature o mezzi perduti o danneggiati;
  - altre necessità.
- 3) I contributi ed i rimborsi di cui ai commi 1) e 2) potranno essere concessi previa autorizzazione degli enti competenti e nel rispetto delle procedure descritte nelle norme citate.

#### **ART. 14 - ASPETTI FINANZIARI**

- 1) Nel bilancio del Comune sarà istituito apposito capitolo di entrata per:
  - a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, della Regione e d'ogni altro Ente pubblico o privato;
  - b) i contributi previsti per le incentivazioni delle organizzazioni di volontariato operanti nella protezione civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 L. 225/92, del Regolamento di cui al DPR 8.2.2001 n. 194 e della L.R. 7.2.2005 n. 1;
  - c) gli apporti dei singoli volontari del "Gruppo";

- d) le donazioni, legati, eredità e lasciti destinati espressamente al “Gruppo”;
- e) le donazioni e le pubbliche raccolte di fondi di cui viene richiesta regolare autorizzazione governativa;
- f) i finanziamenti (sponsorizzazioni) di privati, destinati all’attività del “Gruppo”.

Tali risorse saranno assegnate al Responsabile del Settore III “*LL.PP. - Tecnico manutentivo*” nonché Responsabile dell’Ufficio di protezione civile comunale, al quale spettano i poteri di spesa ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

- 2) Specifico capitolo di spesa verrà quindi istituito per l’attività ordinaria e straordinaria del “Gruppo”.
- 3) Per gli oneri da sostenersi in situazioni di emergenza, si potrà ricorrere alla procedura di somma urgenza di cui è competente il suindicato responsabile.

#### **ART. 15 - GARANTI ED ACCETTAZIONE**

- 1) Il Sindaco ed il Consiglio sono garanti del rispetto del presente regolamento.
- 2) L’accettazione e il rispetto dei patti regolamentari, da parte dei volontari del “Gruppo”, ne condizionano l’appartenenza allo stesso.
- 3) Le infrazioni o l’inosservanza delle condizioni del presente regolamento sentito il parere non vincolante del Consiglio, possono comportare la sospensione temporanea, attuata dal Sindaco, del volontario inadempiente.
- 4) L’eventuale sospensione o esclusione dal “Gruppo” decisa dal Sindaco, può avvenire solo con provvedimento da questi motivato, da comunicare per iscritto all’interessato, a cui è ammesso fare ricorso.

#### **ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO**

- 1) Nella fase costitutiva del “Gruppo”, le attività istruttorie inerenti tale scopo, saranno svolte dall’Ufficio di protezione civile del settore III “*LL.PP. – Tecnico manutentivo*” comunale.
- 2) Ogni intervento normativo incidente sul presente regolamento, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed al Codice Civile.
- 4) I principali riferimenti normativi e disposizioni alla base del presente regolamento risultano essere i seguenti:
  - Legge 11 agosto 1991 n. 266 “*Legge quadro sul volontariato*”;
  - Legge 24 febbraio 1992 n. 225 “*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*”;
  - Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 novembre 1994 n. 1768 “*Istituzione dell’elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. adempimenti finalizzati all’erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica*”;
  - D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, art. 108 “*Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*”;
  - D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194 “*Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile*”;
  - Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 1 “*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile*”;
  - Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12 “*Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato*”;

- Regolamento regionale 25 novembre 2010 n. 1 “*Regolamento in materia di volontariato di protezione civile dell’Emilia Romagna*” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1692 del 15 novembre 2010 ed emanato dal Presidente della Giunta regionale con decreto n. 259 del 18 novembre 2010;
- Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 “*Adozione dell’intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d’Aosta prevista dall’art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l’applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto*”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 “*Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile*”;
- Delibera della Giunta regionale del 2 agosto 2013 n. 1071 “*Approvazione delle modalità per la gestione dell’elenco regionale del volontariato di protezione civile*”;
- Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 25 novembre 2013 “*Aggiornamento degli indirizzi comuni per l’applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell’allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012*”;
- Determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile del 13 dicembre 2013 n. 1339 “*Elenco regionale del volontariato di protezione civile - approvazione modulistica di iscrizione alla sezione regionale e alle sezioni provinciali - rif. delibera di giunta 1071/2013. Parziale rettifica ed integrazione della determinazione n. 1080/2013*”;
- Delibera della Giunta Regionale del 3 novembre 2014, n. 1737 “*Indicazioni operative per l’impiego da parte delle autorità di protezione civile delle organizzazioni di volontariato di rilievo regionale. Fissazione dei termini*”.

#### **ART. 17 - ABROGAZIONE**

- 1) Il presente regolamento abroga e sostituisce il “*Regolamento per l’istituzione di gruppi di volontariato di protezione civile*” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 15.11.2004.

#### **ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE**

- 1) Il presente regolamento divenuto esecutivo, entra in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione sul sito informatico del comune (senza che vi siano state opposizioni o ricorsi), della delibera di relativa approvazione.

